



Chi appalta un'opera è responsabile di Tfr e previdenza

La mia azienda ha ricevuto da un dipendente di un'impresa appaltatrice di un'opera edile recentemente ultimata, la richiesta di pagamento di retribuzioni maturate nonché di Tfr non corrisposti dal proprio datore di lavoro. La mia azienda, in qualità di committente, è tenuta al pagamento di quanto richiesto? E in caso positivo, entro quali limiti?

Paolo F., via e-mail

Sì, il committente imprenditore o datore di lavoro che appalta un'opera o un servizio entro il limite di due anni dalla conclusione dell'appalto è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con i subappaltatori per eventuali debiti di natura retributiva e contributiva maturati nei confronti dei lavoratori (articolo 29 comma 2 decreto

legislativo n. 276/2003). Si segnala che il decreto legge sulle semplificazioni recentemente approvato dal consiglio dei ministri, al fine di attenuare la rigidità della disciplina in esame, a parziale modifica del citato disposto di legge, prevede e specifica che il committente è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni, comprese le quote di Tfr, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Il Committente è invece escluso da qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. L'azione per conseguire quanto dovuto a titolo di retribuzione in virtù di previsioni di legge, di contratto collettivo e delle clausole del contratto individuale (per esempio superminimi individuali) può essere fatta valere dal lavoratore direttamente ed esclusivamente nei confronti del Committente, senza obbligo di preventiva escussione dell'appaltatore o del subappaltatore.

Luca Amati, Daniela Biavaschi, avvocati Studio legale Amati, Biavaschi e Associati

Con la cessione di azienda il contratto rimane invariato

Un'azienda in liquidazione alle cui dipendenze sono occupati cinque lavoratori ai quali si applica il contratto Metalmeccanici Industria, sarà rilevata da una società ai cui dipendenti attualmente viene applicato il Contratto Commercio. Quale sarà la sorte dei dipendenti dell'azienda in liquidazione? E quali le facoltà dell'imprenditore che subentra rispetto ai rapporti di lavoro ancora in essere presso la potenziale società cedente e alla loro disciplina contrattuale?

Dario N., via e-mail

L'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda), postula la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti in caso di subentro di un nuovo datore di lavoro (cessionario) al precedente (cedente); tale continuità si riflette su ogni aspetto del rapporto di lavoro (anzianità di servizio, maturazione ratei, ferie, eccetera) e può avvenire a prescindere dal consenso del lavoratore; il rapporto dunque prosegue indipendentemente dal cambiamento di titolarità datoriale del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda i contratti collettivi applicati, l'eventuale successione di datori di lavoro diversi comporta l'applicazione del contratto collettivo adottato dal cessionario (acquirente), sempre che sia di pari livello rispetto al precedente (nazionale o territoriale o aziendale). Il trasferimento d'azienda non può costituire, di per sé, legittimo motivo di licenziamento e dunque eventuali provvedimenti in tal senso devono seguire le norme generali in argomento (giusta causa o giustificato motivo).

Gabriele Arveda, Bartoli & Arveda Associazione Professionale

SPORTELLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO

Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano

Fax 02/2584.3880

E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it

Le risposte sono fornite con la collaborazione del sito www.professionisti.it

La fattura va ricevuta entro quattro mesi

Una società ha acquistato nel settembre 2011 mobili da ufficio da un fornitore italiano. Il fornitore, a oggi, non ha ancora consegnato alcuna fattura nonostante, fra l'altro, il pagamento sia avvenuto il giorno successivo la consegna, tramite bonifico bancario. Il fornitore è stato più volte sollecitato invano: che cosa è necessario fare per regolarizzare l'acquisto, sia contabilmente che fiscalmente?

Il fornitore è inadempiente, perché ai sensi dell'articolo 6, Dpr n. 633/1972, la fattura va emessa nel momento di effettuazione dell'operazione che in genere, per le cessioni di beni, è il momento della consegna o spedizione (nelle vendite con documento di trasporto il termine è il giorno 15 del mese successivo). L'acquirente che non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, per evitare le sanzioni del decreto legislativo n. 471/1997, dovrà, entro i successivi 30 giorni, presentare all'Agenzia delle Entrate un'autofattura in duplice copia e versare l'Iva dovuta tramite modello F24 (codice tributo 9399).

Mauro Michelini, dottore commercialista (Pd)